

**Beniamino Sandrini**

**Via del Fante, n° 21**

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, **08.10.2014**

*D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.*

*La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

**Al Comune di Quarto d'Altino**  
**Ufficio Ecologia e Ambiente**  
comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it

**Al Comune di Marcon**  
**Ufficio Ecologia e Ambiente**  
protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it

**Al Comune di Roncade**  
**Ufficio Ecologia e Ambiente**  
roncade@comune.roncade.legalmail.it

**Al Comune di Jesolo**  
**Ufficio Ecologia e Ambiente**  
comune.jesolo@legalmail.it

**Al Comune di Meolo**  
**Ufficio Ecologia e Ambiente**  
comune.meolo.ve@pecveneto.it

**Al Ministero dell'Ambiente**  
**Direz. Generale V.I.A. - V.A.S.**  
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

**Al Ministero dei Beni Culturali**  
**Direz. Gen.le per il Paesaggio**  
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

**e per conoscenza**

**All' E.N.A.C.**  
**Dir. Gen. Infrastrut. Aeroporti**  
protocollo@pec.enac.gov.it

**Alla Regione Veneto**  
**Settore V.I.A.**  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

**Alla Provincia di Venezia**  
**Settore Politiche Ambientali**  
protocollo.provincia.venezias@pecveneto.it

**Al Comune di Venezia**  
**Direzione Ambiente**  
protocollo@pec.comune.venezias.it

**Al Comune di Cavallino-Treporti**  
**Ufficio Ecologia e Ambiente**  
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

**Al Comune di Casale sul Sile**  
**Ufficio Ecologia e Ambiente**  
protocollo@comune.casalesulsile.legalmailpa.it

**Al Provincia di Treviso**  
**Ufficio Ecologia e Ambiente**  
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

**Oggetto: OSSERVAZIONI inerenti l'ISTANZA di V.I.A. avente ad oggetto: "Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - Master Plan - 2021". [Istanza di VIA che va ripresentata per il mancato coinvolgimento di 5 "Comuni Interessati"]**

**PREMESSA:**

Senza aver esaminato la documentazione relativa ad una ISTANZA di VIA, ieri, ho comunque presentato un documento che avevo così titolato: "OSSERVAZIONI inerenti l'ISTANZA di V.I.A. avente ad oggetto: "Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - Master Plan - 2021", documento che oggi viene integrato dopo che il sottoscritto - di tutta la documentazione predisposta - ha esaminato un solo Allegato a

titolo: “**Studio Impatto Ambientale - Sezione C - Quadro di Riferimento Ambientale - Rumore**” e per questo motivo l’odierna comunicazione viene così sottotitolata: “[**Istanza di VIA che va ripresentata per il mancato coinvolgimento di 5 “Comuni Interessati”**]” e quindi inviata anche ad altri Cinque Comuni.

Dopo aver presentato le Quattro Osservazioni e prima di presentare una necessaria Quinta Osservazione (forse l’ultima per questa Istanza di V.I.A.), il sottoscritto, prima deve integrare l’Osservazione n° 3 che era relativa alla questione del... “Masterplan anno 2021” o del... “Masterplan anno 2030”.

### **INTEGRAZIONE all’OSSERVAZIONE n° 3**

Il testo della “**3^ Osservazione**” era questo:

Considerato che l’ENAC insiste a presentare i Masterplan sottoponendoli alle procedure di VIA, è evidente che l’intero Masterplan, comunque, dovrebbe essere sottoposto alla VIA e non come in questo caso, sottoporre a VIA solo alcune parti - presentandolo per stralci - rispetto a quanto già approvato da ENAC con il Contratto di Programma autorizzato con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 28.12.2012.

Utilizzare la procedura di: “salami slicing” e quindi sottoporre alle procedure di VIA solo una parte di quanto approvato da ENAC con il Contratto di Programma è una evidente violazione della Direttiva VIA.

Se ENAC ha approvato un Contratto di Programma con SAVE SPA, con validità fino all’Anno 2030, l’intero progetto come approvato da ENAC va sottoposto ad una “complessiva” procedura di VIA, che vada a valutare l’opera nella sua interezza e non solo per degli stralci come indicati in questa ISTANZA di VIA.

Aeroporto	Orizzonte temporale	Importo opere (milioni di euro)
Albenga	2020	7,6
Bari Palese	2022	255,6
Bologna	2023	371,0
Brindisi	2021	256,6
Cagliari	2024	93,9
Crotone	2025	96,5
Firenze	2010	95,0
Foggia (prolungamento pista)	---	14,0
Genova	2027	108,4
Lamezia Terme	2027	195,5
Milano Malpensa	2030	2036,0
Olbia	2020	114,0
Palermo Punta Raisi	2025	322,9
Pisa S. Giusto	2028	259,0
Perugia S. Egidio	2028	2,5
Rimini	2025	109,0
Torino Caselle	2015	47,4
Treviso	2030	130,5
Trieste Ronchi dei Legionari	2024	34,2
Venezia Tessera	2030	1764,0

[http://www.enac.gov.it/Aeroporti\\_e\\_Compagnie\\_Aeree/Aeroporti\\_italiani/Master\\_Plan/index.html](http://www.enac.gov.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/Master_Plan/index.html)

Ricordato il testo della “**3^ Osservazione**”, questo va integrato con il contenuto di questa tabella (come qui sopra evidenziata) estratta dal sito web dell’ENAC il cui titolo è questo: “**Aeroporti con Masterplan approvati dall’ENAC**” perché se ENAC ha approvato un Masterplan con scadenza al 2030, che prevedere opere ed interventi per un importo di 1.760 milioni di euro, è evidente che ENAC non può presentare una ISTANZA di VIA con periodo di scadenza al 2021 per un importo di 360 milioni.

Sottolineato il contenuto di questa tabella è pertanto evidente che l’ENAC sta violando la Direttiva VIA presentando un “Masterplan a Stralci”, quando la legge in vigore prevede che deve essere esaminato l’intero progetto quando questo viene sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Se ENAC sottoponesse alla Procedura di V.A.S. i Masterplan Aeroportuali che approva, poi quando gli Aeroporti hanno necessità di costruire, le società di Gestione Aeroportuali, con delle procedure più snelle - visto la VAS già approvata - poi potrebbero anche chiedere solo la Verifica di Assoggettività alla VIA quando le opere sono urgenti e indifferibili soprattutto quando vi sono scadenze per dei finanziamenti.

Con una VAS che avesse già approvato un Masterplan, la Procedura di VIA sarebbe molto più semplice e anche molto più veloce per ottenere le relative autorizzazioni per ampliare e potenziare gli aeroporti, ma ENAC insiste nel voler applicare la Direttiva VIA ai Piani di Sviluppo Aeroportuali, quando - essendo questi dei PIANI - andrebbero sottoposti alla procedura di VAS e... non alla Procedura di VIA.

E per queste ulteriori considerazioni, l’ISTANZA di VIA presentata da ENAC e denominata: “**Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - Master Plan - 2021**” (a parere del sottoscritto) deve essere ritirata e deve essere ripresentata comprendendo tutte le opere e gli interventi previsti dal “**Masterplan 2030**”.


Dopo aver integrato l’Osservazione n° 3 si segnala che l’Osservazione n° 5 è relativa all’Allegato: “**Studio Impatto Ambientale - Sezione C - Quadro di Riferimento Ambientale - Rumore**” e per questo motivo l’odierna comunicazione è stata sottotitolata: “[**Istanza di VIA che va ripresentata per il mancato coinvolgimento di 5 “Comuni Interessati”**]” e quindi viene inviata anche ad altri nuovi cinque Comuni.

## OSSERVAZIONE n° 05

Della Copertina dell'Allegato a titolo: "**Studio Impatto Ambientale - Sezione C - Quadro di Riferimento Ambientale - Rumore**" (come per tutte le altre copertine) per prima cosa si evidenzia su tutte le tavole e le relazioni è scritto "**Masterplan 2021**", quando ENAC, invece, ha approvato il "**Masterplan 2030**".

COMMESSA						
<b>MASTERPLAN 2021</b>						
ELABORATO					COMMESSA: CO829	COD. C.d.P.: 0.02
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SEZIONE C - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE RUMORE</b>					CODICE ELABORATO 23957-REL-T103.0	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	NOME FILE: MP_SIA_C_RUM_REL
0	12/09/2014	Procedura VIA	F. Tassan	A. Regazzi	P. Rossetto	FILE DI STAMPA:
						SCALA:

A pag. 10 di questo documento va evidenziata la tavola sotto riprodotta, titolata "**Area vasta individuata come componente rumore**", preceduta da questo testo: "*L'analisi dell'inquinamento acustico viene svolta su due livelli, quello relativo al rumore di origine aeronautica e quello relativo al rumore da traffico veicolare di asservimento all'aeroporto. L'area vasta è stata pertanto individuata (Figura C1-1) in riferimento ad entrambe le emissioni sonore e considerando gli scenari di sviluppo futuri. Per la fase costruzione l'area è più limitata all'intorno dei cantieri ed è quindi inclusa nell'area vasta della fase di esercizio. L'area vasta racchiude le aree potenzialmente interessate da livelli di rumore prossimi ai limiti di zona previsti dal DPCM 14.11.1997 comprendendo ampie porzioni dei comuni di Venezia, Marcon, Roncade e Quarto d'Altino, individuate anche in relazione all'ampiezza delle celle censuarie ISTAT*" e va sottolineato che tra i "**Comuni Interessati**" (come riportati sull'Avviso al Pubblico del 30 Settembre 2014) **non risulta essere stato coinvolto nel procedimento di VIA** il Comune di Roncade.



E se già l'esclusione del procedimento di VIA del Comune di **Roncade** inficia l'intero iter di approvazione del Masterplan 2021 dell'Aeroporto di Venezia dalla lettura del capitolo: "**C4.3 - Piani di Classificazione Acustica**" appare evidente che **altri Comuni non sono stati interessati nel Procedimento di VIA** e quindi sono stati esclusi come "**Comuni Interessati**" dal partecipare alle sedute della Commissione VIA.

Alla **pagina 31** si cita questo:

Il Piano di Classificazione acustica del Comune di Quarto D'Altino redatto nel febbraio 2002, afferma che le aree interessate dal presente Studio ricadono nella Classe III "aree di tipo misto" già descritte in precedenza.

Alla **pagina 32** si cita questo:

Il Piano di Classificazione acustica del Comune di Marcon aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19 febbraio 2013, afferma che le aree interessate dal presente Studio ricadono nella


Alla **pagina 33** si cita questo:

Il Piano di Classificazione acustica del Comune di Roncade approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29 giugno 2001, afferma che le aree interessate ricadono prevalentemente nella Classe

Alla **pagina 34** si cita questo:

Il Comune di Cavallino-Treporti ha adottato il Piano di Classificazione acustica con Delibera di Giunta n. 236 del 25.10.2011.

E se i Comuni di Venezia, di Quarto d'Altino e di Marcon risultano essere stati coinvolti nel procedimento di VIA e sono quindi definiti "**Comuni Interessati**" al sottoscritto **non risulta siano stati coinvolti nel procedimento** - eppure come qui sopra citati - i Comuni di Roncade e di Cavallino Treporti, ma sono mancanti come "**Comuni Interessati**", i Comuni di Jesolo, di Meolo e di Casale sul Sile e la Provincia di Treviso che "**sono sorvolati e interessati dalle rotte aeree e pertanto comuni soggetti a potenziali inquinamenti - da rumore e dell'aria - generati dai voli**", come risulta dalla Tavola alla pagina 56.



**Figura C5-6 Tracciati radar (campione settimanale) e SID simulate (Tavola C5-2 in Allegato).**

Queste considerazioni sulla questione “Comune Interessato” come sopraesposte, si basano sulla Sentenza del TAR del Veneto n° 304 del 2 Febbraio 2010, la cui massima così recita: “Nel corso del procedimento di VIA, al **“comune interessato”** (secondo la definizione di cui all’art. 2, lett. m) della L.r. Veneto n. 10/99) **deve essere garantita la possibilità di esprimere il parere** previsto dall’art. 17 della medesima legge regionale. Il mancato coinvolgimento dell’ente locale il cui territorio sia potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo (nella specie, per effetto della realizzazione di una discarica), comporta, pertanto, l’illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.”.

## T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 febbraio 2010, n. 304

VIA - Regione Veneto - L.r. n. 10/99 - Comune interessato - Mancato coinvolgimento nel procedimento di VIA - Illegittimità. Nel corso del procedimento di VIA, al “comune interessato” (secondo la definizione di cui all’art. 2, lett. m) della L.r. Veneto n. 10/99) deve essere garantita la possibilità di esprimere il parere previsto dall’art. 17 della medesima legge regionale. Il mancato coinvolgimento dell’ente locale il cui territorio sia potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo (nella specie, per effetto della realizzazione di una discarica), comporta, pertanto, l’illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comune di Villafranca di Verona (avv.ti Avanzi, Dalfini e Zambelli) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Munari e Zanon). TAR VENETO, Sez. III - 2 febbraio 2010, n. 304

[http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar\\_Veneto\\_2010\\_n.304.htm](http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Veneto_2010_n.304.htm)

Sentenza del TAR riconfermata anche dal Consiglio di Stato che si è espresso con la Sentenza 1445/2011

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003430/Provvedimenti/201101445\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003430/Provvedimenti/201101445_11.XML)

Se oggi con l’Osservazione n° 5 si vuole mettere in evidenza che come **“Comune Interessato” non sono stati coinvolti nel Procedimento di VIA** i Comuni di Roncade, di Cavallino Treporti, di Jesolo, di Meolo e di Casale sul Sile ma anche la Provincia di Treviso, viste anche le Sentenze del TAR del Veneto e del Consiglio di Stato come sopra citate, **si OSSERVA che l’ISTANZA di VIA come questa presentata da ENAC comporterà l’illegittimità di un giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale** e rende nullo tutto il procedimento di VIA denominato: **“Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - Master Plan - 2021”**.

La SINTESI dell’Osservazione n° 5 è questa: “Non essendo stati interessati e coinvolti nell’Istanza di VIA come “Comuni Interessati” i Comuni Roncade, di Cavallino Treporti, di Jesolo, di Meolo e di Casale sul Sile ma anche la Provincia di Treviso, **è evidente che l’Istanza di VIA va ritirata e va ripresentata”**.

Ed è da ricordare - come evidenziato nell’integrazione alla Osservazione n° 3 - che se ENAC intende continuare a **sottoporre alla VIA** i Masterplan e i Piani di Sviluppo Aeroportuali (invece di sottoporli a VAS) la documentazione ripresentata dovrà essere predisposta sul **Masterplan approvato da ENAC con validità fino al 2030** e non quello (che non risulta nemmeno approvato da ENAC) con **vigenza fino al 2021**.

Fiducioso che le Osservazioni a questa Istanza di VIA (come presentata, a mio avviso, erroneamente da ENAC) siano condivise - soprattutto da quei Comuni che risultano essere esclusi dall’elenco dei **“Comuni Interessati”**, che possono così - come tutti gli altri già coinvolti - **chiedere interventi** che possano essere d’obbligo in applicazione al Principio Comunitario: **“CHI INQUINA PAGA”**, si porgono distinti saluti.

Un cittadino “nativo” di Caselle:

*Beniamino Sandrini*

[beniamino.sandrini@postacertificata.gov.it](mailto:beniamino.sandrini@postacertificata.gov.it)

Il documento già inviato in data 7.10.2014 è scaricabile da questo link:

[www.vivicaselle.eu/Osservazioni-VIA-VE-01.pdf](http://www.vivicaselle.eu/Osservazioni-VIA-VE-01.pdf)